COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

N° 32 **Seduta del 23/12/2024**

OGGETTO: Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2024.

Consiglieri assegnati al Comune n°12
Consiglieri in carica n°12

L'anno duemilaventitré addì ventitré del mese di dicembre alle ore 20,15 e ss. in Monterosso Almo nel Centro di Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 17/012/2024 Prot. N° 10720 notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, Presenzia la seduta il Segretario Dott.ssa Chiara Sallemi.

		Presenti	**Assenti**
1. D'Aquila	Giovanni	x	
2. Caruso	Rossella	x	
3. Canzoniero	Sebastiano	x	
4. Cultrera	Giovanna		x
5. Giaquinta	Gabriella	x	
6. Arcieri	Filippo	x	
7. Barresi	Salvatore		x
8. Scollo	Maria Rita	x	
9. Tavano	Rosy Maria		x
10. Esposito	Fabiano		x
11. Sammatrice	Milena		x
12. Amato	Paolo	x	

Presenziano la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. ssa Chiara Sallemi.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo lì Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.

Monterosso Almo lì Il Funzionario Responsabile

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4) all'o.d.g., avente ad oggetto: "Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2024"
Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di cui al punto n.4) all'o.d.g., avente ad oggetto: "Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2024"
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
presenti: 07
votanti: 07
favorevoli: 07
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta avente ad oggetto "Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2024".
Successivamente, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la proposta testè approvata.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
presenti: 07
votanti: 07
favorevoli: 07
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto "Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2024".

Successivamente il Presidente passa alla trattazione del punto 5) all'o.d.g.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Proponente: Area Ec.-Finanziaria

ASSESSORE PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2024

Il Resp. Area Ec.-Finanziaria.

D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio di Ragusa

Area Ec.-Finanziaria

Proposta di deliberazione C.C.

Oggetto: Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2024

Il Segretario;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 >le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione asocietà di capitali (lettera e);
 >l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli entidipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO l'art. 20 D.Lgs. 175/2016 s.m.i. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, secondo cui:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche ***effettuanoannualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione****. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

*3. **I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano**, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

VISTO l'art. 24 D.Lgs.175/2016 Revisione straordinaria delle partecipazioni, secondo cui:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. ***Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.***

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

PREMESSO CHE:

- **l'articolo 20** del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), **prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"**;

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento dellaquota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la lororazionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione ocessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

□ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratorimaggiore a quello dei dipendenti;

□ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quellesvolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

□ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi siala necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

□ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

□ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per lagestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo perquattro dei cinque esercizi precedenti";per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative edispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti ditrasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati deicinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non sianoriconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che nonsoddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO ancora che:

- l'articolo 24 del TU citato ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazionisocietarie da effettuare entro il 30/09/2017;
- **tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/09/2017 con deliberazione n.33, così come integrata con deliberazione n. 41 del 30/10/2017, con deliberazione consiliare n. 37 del 18/12/2018, con deliberazione n.39 del 31.12.2019, con deliberazione n.24 del 31.12.2020, con deliberazione n.33 del 30.12.2021, con deliberazione n. 54 del 29/12/2022 e con deliberazione n. 61 del 30.12.2023;**
- ex art. 24 citato comma 2 la revisione del 2017 costituisce un aggiornamento del precedente "Piano operativo dirazionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014), pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Monterosso Almo risulta titolare delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2023 (per maggiori dettagli si rinvia agli allegati alla presente **sub lett. A) e A1)**:

>Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. (c.f. 01544690884);
>ATO Ragusa Ambiente S.p.A. – in liquidazione (c.f.01221700881);
>ATO Idrico di Ragusa;
>Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione (c.f. 00548140862);
>Società Sviluppo Ibleo s.r.l. - SO.SV.I. s.r.l. - (c.f. 01158290880);

>Gruppo di Azione Locale Nati Iblei- (c.f. 01704320892)
> Iblea Acque spa (01790440885)

Preso atto che con decorrenza 01/01/2023 l'Ente detiene la partecipata, denominata Iblea Acque spa (01790440885) a seguito dell'approvazione dello statuto, giusta delibera C.C. n. 21 del 17/05/2022 e giusta convenzione del 29/12/2022 protocollo 12217 del 30/12/2022;

- l'art. 24 cit. comma 4 prevede che entro un anno l'ente locale è tenuto ad attuare il piano di razionalizzazione, ma non è previsto alcun obbligo di rendicontazione;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016,

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

PROPONE

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti esostanziali;
- di approvare la **Revisione periodica annuale delle società partecipate– Piano di razionalizzazione 2024** delle società pubbliche, così come risultante dall'**Allegato A) aggiornato con la partecipata denominata Iblea Acque spa (P.IVA 01790440885)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare mandato ai Responsabili competenti di adottare tutti gli atti necessari e conseguenziali in termini di attuazione del piano e di comunicazione alle Autorità competenti;
- di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole inordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il Responsabile dei servizi finanziari

Dott.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.) s.m.i. - Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

RELAZIONE.

Il D.Lgs, n. 175/2016, così come modificato dal d.lgs. 100/2017. detta la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, introducendo significative novità, la più rilevante delle quali è la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dal Comune, con l'obbligo dell'adozione di una delibera consiliare ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione da trasmettere, anche se con esito negativo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al MEF.
L'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali, individuando al comma 2 (a cui si rinvia) le attività per le quali è consentito costituire, mantenere o acquisire quote societarie. Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 - e. 4).
Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti - sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni età).
La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - è intervenuta con delle apposite linee di indirizzo e relativo allegato, giusta delibera 19/2017.

Dall'attività di ricognizione straordinaria è risultato che il Comune di Monterosso Almo possiede alla data del 31.12.2023 le seguenti partecipazioni societarie:

1) **Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. (c.f. 01544690884).** con sede in Viale del Fante, 10 Ragusa (RG) - quota partecipazione diretta 1.09%. pari a 216 nominale complessivo di euro 2.160,00 (duemilacentosessanta,00): è una partecipazione obbligatoria per legge prevista e disciplinata ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. che sostituisce TATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;
2) **ATI - Assemblea Territoriale Idrica - (c.f. in fase di rilascio)**, con sede in Viale Mario Rapisardi n. 124 Ragusa (RG) - quota di partecipazione diretta 1,04%: in realtà si tratta di un

ente di governo avente ad oggetto la regolazione del servizio idrico integrato; FATI sostituisce e subentra all'ATO Idrico di Ragusa (v. punto 4) oramai in liquidazione;

3) **ATO Ragusa Ambiente S.p.A. - in liquidazione (c.f. 01221700881),** con sede in Zona Industriale - Centro Direzionale ASI - Edificio Uffici 5° piano Ragusa (RG) - quota partecipazione diretta 1,00%: si tratta di una società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione;
4) **ATO Idrico di Ragusa costituito nella forma di Convenzione di Cooperazione tra i Comuni ex art. 30 d.lgs. 267/2000 nell'anno 2002:** si tratta di una delle forme obbligatorie per la regolazione del servizio idrico integrato, così come previsto dalla legge regionale del 27/04/1991 n. 10 e dal decreto presidenziale n. 209/Gr. IV/S.G. del 07/08/2001. L'ATO Idrico di Ragusa, a seguito del continuo cambiamento del quadronormativo, è stato posto inliquidazione. Il Comune dovrà partecipare fino alla conclusione delle procedure di liquidazione; è comunque in atto una fase transitoria di passaggio alla nuova ATI di cui al punto 2), giusta convenzione del 08/07/2017;
5) **Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione (c.f. 00548140862). con sede in Corso Sicilia n. 73 Enna (EN)** - quota di partecipazione diretta 0.20%, pari a 500 (cinquecento) azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di euro 4.010,00 (quattromila.00): si tratta di unasocietà che svolge attività connesse al servizio' di gestione integrata dei rifiuti. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla Conclusione delle procedure di liquidazione.
6) **Società Sviluppo Ibleo s.r.l. - SO.SV.I. s.r.l. - (c.f. 01158290880), con sede in Viale del Fante, n. 10 Ragusa** - quota di partecipazione diretta dell'I % del capitale sociale per unvalore nominale complessivo di euro 1.040,00 (millequaranta,00). Trattasi di una societàmista a responsabilità limitata, nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale Ragusa, ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000, al fine di realizzare progetti finalizzati ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa. Il Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 30/10/2017 ha deliberato la dismissione delle quote di partecipazione, in quanto tale società da tempo non svolge alcuna attività utile ai fini istituzionale del Comune di Monterosso Almo.

7) **Gruppo di Azione Locale Nati Iblei-** (c.f. 01704320892)**con sede Legale Piazza del Popolo n.1 c/o Municipio- Palazzolo Acreide**- quota di partecipazione 1,72% del capitale sociale variabile costituito dalla quota nominale pari ad € 500,00 cadauno. Atto costitutivo Notaio Avv. Sofio Rio del 22/11/2010 Rep. 15137/2010

8) **Iblea Acque SpA in House providing** (c.f. 01790440885) con sede legale in Corso Italia 72, 97100 Ragusa, quota di partecipazione 0,90 % del capitale sociale, Atto costitutivo Notaio Avv. Ottaviano di Ragusa del 18/05/2022 .

Dal contesto normativo complessivo, si evince che la finalità del T.U.S.P., prioritariamente, è il perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO, ora SRR, per la gestione del servizio rifiuti e il servizio idrico integrato, per i quali la partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Per quanto precede, rilevato che:
le società di cui ai punti 3, 4 e 5 sono già in liquidazione, e cioè già in fase di scioglimento;

• la SOSV1. le cui quote di partecipazione del Comune ammontano a circa mille euro, ad oggi non ha provveduto alla liquidazione delle stesse, secondo quanto previsto dal codice civile: il Responsabile dell'Area Affari Generali, già nell'esercizio 2018 ha posto in essere tutti gli atti necessari per monetizzare le quote sociali, ma ad oggi il Comune non ha avuto alcun riscontro: preme segnalare che sono in corso contatti per velocizzare tale dismissione anche attraverso una compensazione poste attive/passive intercorrenti tra la società e il Comune di Monterosso Almo; non sono quantificabili i tempi di dismissione delle suddette quote; il valore non rilevante delle quote societarie e la seria e concreta possibilità che la SOSV1 non abbia idonee riserve per liquidare le stesse costituiscono un deterrente per intraprendere eventuali azioni legali almeno in questa fase; dalla corrispondenza intercorsa con la suddetta società è emerso che le comunicazioni istituzionali devono essere inviate addirittura all'indirizzo email personale ordinario del legale rappresentante;

il Comune di Monterosso Almo è titolare della partecipazione societaria della SRR ATO 7 Ragusa e compartecipa all'ente di governo ATI, si ritiene che le partecipazioni societarie di cui ai punti 1) , 2), e 8) e cioè **Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. e ATI - Assemblea Territoriale Idrica e Iblea Acque SpA in House providing** ad oggi attive ed obbligatorie per legge debbano essere mantenute.

Si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.

Il Responsabile dei servizi finanziari

Dott.ssa Morello Maria Rita

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01544690884	SRR ATO 7 RAGUSA S.C.PA.	2013	1,09	gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	NO	NO	NO	NO
Dir_2		ATI - Assemblea Territoriale Idrica	2016	1,04	regolazione del servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01221700881	ATO Ragusa Ambiente S.p.A. - in liquidazione	2002	1,00	gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	NO	NO	NO	NO
Dir_4		ATO Idrico di Ragusa - convenzione di cooperazione ex art. 30 tuel - in liquidazione	2002		regolazione del servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Dir_5	00548140862	Sicilia Ambiente S.P.A. - in liquidazione	1989	0,20	gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	NO	NO	NO	NO
Dir_6	01158290880	Società Sviluppo Ibleo s.r.l.	2001	1,00	realizzare progetti finalizzati ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa	NO	NO	NO	NO
Dir_7	01704320892	Gruppo di Azione Locale GAL Nati Iblei	2009	1,72	Promuovere lo sviluppo territoriale rurale di riferimento	NO	NO	NO	NO
Dir_8	01790440885	Iblea Acque SpA in house providing	2022	0,90	Gestore del servizio idrico integrato -Ambito territoriale 4 Ragusa	NO	SI	NO	NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_____

Cap._____del Bilancio_____

Li_____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) **ai fini della regolarità tecnica:**
Parere favorevole
Parere contrario_____

Li 14-12-2024

IL RESPONSABILE

a) **ai fini della regolarità contabile:**
Parere favorevole
Parere contrario_____

Li 14-12-2024

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Rossella Caruso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Chiara Sallemi

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on –line comunale **dal** **al**

col n. _____ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

☐ Viene affissa all'Albo comunale il giorno per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Chiara Sallemi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **al**
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

- **E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:**

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.e ii.;
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91 e ss.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Chiara Sallemi
